Il diritto di cittadinanza nel Grigioni dal 1803 ai nostri giorni considerando specialmente il Grigioni Italiano

Autor(en): **Luminati, Felice**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **20 (1950-1951)**

Heft 3

PDF erstellt am: **26.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-18502

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Il diritto di cittadinanza nel Grigioni
dal 1803 ai nostri giorni
considerando specialmente il Grigioni Italiano

Felice Luminati

VIII.

b) Naturalizzazione a cittadino comunale

Il Canton dei Grigioni, soltanto dal 1854, è uno Stato unitario. Il vecchio Stato Libero delle Tre Leghe era un'unione di 49 Comuni, i quali, se non erano del tutto sovrani nel senso moderno di questa parola, mancava però loro molto poco per avere la qualità di Stato soggetto al diritto internazionale. Nell'esercizio della sovranità statale interna i Comuni erano indipendenti e nemmeno le singole Leghe potevano limitarla. [40])

In base a questa indipendenza i singoli Comuni furon sempre liberi di determinare le condizioni e di dare o rifiutare la cittadinanza comunale a coloro che la chiedevano.

Il Comune di Poschiavo, per esempio, lasciava piena libertà ai forastieri, che avevano abitato per 10 anni nel Comune e avevano pagate tutte le taglie e le gravezze, di dichiararsi cittadini. [41]) In seguito, nel maggio 1807 il Magistrato di Poschiavo decretava ancora: « Alle famiglie forestiere del Comune viene concesso di poter acquistare il patriotato, se abitanti di più di 10 anni nel paese ed accordata la cittadinanza gratis per sè e la sua discendenza a chi si presterà come volontario ». [42])

Il Comune di Bondo invece non accettò mai nessuno, di modo che il suo patriziato rimase formato di un numero determinato di schiatte. [43])

Nel Comun Grande di Mesolcina, all'inizio del XVIII secolo, la legge prevedeva la possibilità della naturalizzazione, da concedersi col consenso della « Centena »; più tardi nella Calanca ba-

---

40) Liver P.: Die Bündner Gemeinde, Bündnerisches Monatsblatt 1941, pag. 35.
41) Li statuti, le ordinamenti et leggi della comunità di Poschiavo del 1667, libro quarto, pag. 136-137. Archivio comunale di Poschiavo.
42) Decreto del Magistrato di Poschiavo del maggio 1807. Archivio com. Poschiavo.
43) Circolare del Dipartimento degli Interni chiedente ai Comuni che gli facciano sapere le condizioni da loro richieste per l'attribuzione del diritto di cittadinanza comunale e risposte dei Comuni a questa. V. Cartella IV. 25. b 1. Bürgerrecht, Allgemeines, Archivio cantonale Coira.

stava il permesso della rispettiva Giurisdizione. I naturalizzati erano tenuti a pagare una tassa annuale di 2 scudi per i primi tre anni e solo dopo potevano godere gli stessi diritti dei valligiani. [44])

Il Piccolo Consiglio, con una sua « Pubblicazione del 30 luglio 1808 concernente la naturalizzazione di stranieri in un Comune del Cantone », senza voler limitare questa libertà dei Comuni, cercò di mettere i puntini sugli ii. Dichiarò che gli stranieri accettati come cittadini in un Comune non acquistavano per questo il diritto di cittadinanza cantonale. Essi non diventavano grigionesi e per questo non potevano usufruire dei diritti politici del cittadino. Inoltre, vedendo che molti Comuni concedevano il loro diritto di cittadinanza a troppi stranieri, cercò di limitare queste concessioni e assicurare la stabilità dei diritti acquisiti da questi nuovi cittadini, pretendendo che il Comune e il petente lo informassero per iscritto di ogni naturalizzazione, così che il Piccolo Consiglio la potesse legalizzare. [45])

Il primo passo era ormai fatto e già nel 1811 il legislatore cantonale emanò un « Ordinamento sulla vendita del diritto di cittadinanza Comunale », [46]) che, in poche parole, distruggeva la libertà dei Comuni, in questi termini:

1) D'ora in poi non deve essere permesso a nessun Comune di ammettere come cittadino, uno straniero o svizzero, non cittadino cantonale, prima che si sia presentato personalmente al Piccolo Consiglio e che questo abbia esaminati i suoi attestati, la sua professione e le sue qualità personali e prima che abbia dato il permesso dell'accettazione.
2) Nessun diritto di cittadinanza comunale può essere concesso ad uno straniero che non è certo di stabilirsi nel Comune ed ancor meno a colui il quale mette la condizione che non abiterà tale Comune.

L'esito di questo ordinamento non fu certamente dei più lusinghieri. I Comuni non erano ancora maturi alle ingerenze da parte del Cantone ed ancora troppo forti ed attaccati alla loro libertà. Dopo una decina d'anni la « legge sull'acquisizione ed esercizio dei diritti di cittadinanza communale, di Lega, e cantonale » del 12 luglio 1823 garantì di nuovo la libertà dei Comuni all'articolo 2:

Art. 2: « A ciasche Commune resta facoltativo d'assumere nuovi vicini communali, o no, ed il permesso d'accordarsi dal Piccolo Consiglio per l'impartizione del vicinato non

---

44) Bertossa A.: I forestieri nel Comun Grande di Mesolcina. V. Quaderni Grigioni Italiani, anno VIII, no. 4, 1944, pag. 272-273.
45) Offizielle Sammlung, Chur 1807, Band II, pag. 23.
46) Offizielle Sammlung, Chur 1807, Band II, pag. 203.

può portarvi obbligo alcuno per qualsiasi Commune. — Laonde resta del pari riservato a ciasche Commune nell'accettare qualche nuovo vicino communale, di mettere in esecuzione le condizioni d'accettazione già in essa esistenti o praticate quand'anche fossero più aggravanti che li requisiti seguenti ».

Seguono infatti una quantità di requisiti che ogni non-grigione, il quale vuol acquistare il vicinato di un Comune del Cantone, deve possedere e provare. Tale enumerazione però non era altro che uno specchietto al quale potevano ispirarsi quei Comuni, e non ne mancavano, [47]) che non possedevano nessuna Legge o regolamento sulla naturalizzazione. Fino all'entrata in vigore di questa legge tali Comuni o per principio non accettavano nessuno [48]) o se li accettavano esaminavano ogni volta il caso e ne fissavano le condizioni, che risultavano così svariatissime. Il Comune di Castasegna, per esempio, non possedeva nessuna disposizione statutaria; ogni domanda veniva presentata alla radunanza del Comune Patrizio, la quale, viste le condizioni del petente, decideva sull'accettazione e fissava la somma da pagarsi considerando la condotta morale del richiedente, la numerosità della sua famiglia, la sua situazione economica, i suoi meriti verso il Comune e se costui era svizzero o straniero. Analogamente procedevano moltissimi altri Comuni e solo pochi possedevano un regolamento scritto sulla procedura di naturalizzazione. Fra questi possiamo citare la città di Coira, la quale nel 1809 permise, per la durata di un anno, l'aggregazione di nuovi cittadini, determinandone minuziosamente le condizioni. Bisogna notare che Coira oltre ad essere l'unico Comune organizzato corporativamente, permetteva l'acquisto del suo diritto di cittadinanza solo in determinati tempi ed ogni volta ne stabiliva le condizioni. Questa manovra, se così vogliamo chiamarla, non era tanto spinta da principi sociali ma bensì da interessi pecuniari. Coira permetteva le naturalizzazioni allorquando necessitava, come abbiamo già visto, di danaro, ed è appunto per questo che le tasse di naturalizzazione erano elevatissime.

Nel 1809 la tassa per uno svizzero era di 800 guldi più 150 guldi per ogni figlio sopra i dieci anni e 300 per ogni figlio sopra i quindici; uno straniero pagava a sua volta 1200 guldi più 225 e 450 per ogni figlio rispettivamente. Oltre alla tassa, il candidato alla cittadinanza doveva portar la prova che possedeva un patrimonio attivo di 8000 guldi, dei quali almeno un quarto in immobili siti sul territorio della città e fornire autentici atti di origine e di buona condottta. Se queste condizioni erano soddi-

---

47) Surava, Bondo, Arvigo, Augio, Cauco, Rossa, Sta. Domenica, Selma, Mesocco, Soazza, Cama, Leggia, Verdabbio, Brusio, Poschiavo, ecc.

48) Surava, Stampa, ecc.

sfatte, la cittadinanza veniva concessa senza che una votazione fosse necessaria.

Coira ripetè la stessa cosa nel 1835 e aprì l'accettazione nel diritto di cittadinanza della città dal 9 luglio alla fine del 1836. Le condizioni rimasero quasi le stesse che nel 1809. Soltanto la tassa fu fissata, pel cittadino, sua moglie e figli a 700 fiorini invece che a 800 guldi. [49])

La « Legge sull'acquisto ed esercizio dei diritti di cittadinanza cantonale, di Lega, giurisdizionale e comunale » del 1835, con aggiunte del 1837 e 1838 [50]) introdusse una certa interdipendenza dei differenti diritti di cittadinanza di modo che i Comuni non erano più completamente liberi d'attribuire il loro diritto di vicinato senza che prima fossero assicurati gli altri diritti di cittadinanza. In seguito i Comuni non furono più disturbati dal legislatore cantonale e continuarono, senza troppo curarsi delle prescrizioni del Cantone, il loro sistema di naturalizzazione. Un caso interessante si presentò nel 1835 a Truns. Questo comune accordò la cittadinanza ad un certo Forster Joachin di Obernenwihlen (Canton Turgovia) il 24 febbraio 1835, a condizione però che costui in seguito si facesse prete. Il Piccolo Consiglio accettò tale naturalizzazione ma volle da parte del Comune di Truns l'assicurazione che questo Forster sarebbe riconosciuto quale cittadino anche se non si fosse fatto prete. [51]) Da questo caso vediamo come i Comuni erano liberi ed indipendenti nel fissare le condizioni di naturalizzazione.

Come pel diritto di cittadinanza cantonale, così anche pel diritto di cittadinanza comunale una nuova era si apre nel 1853. Dopo la pubblicazione delle nuove costituzioni federale e cantonale anche il diritto di cittadinanza ottenne una nuova determinazione. Il 1. marzo 1853 entrava in vigore la nuova « Legge sulla impartizione della cittadinanza cantonale e comunale ». [52]) Dopo il tentativo del 1835 abbiamo ora l'espressa conclusione dell'inseparabilità del diritto di cittadinanza e la riduzione di questi a due soli: diritto di cittadinanza cantonale e diritto di cittadinanza comunale. L'articolo 1 della succitata legge dice chiaramente:

> « La cittadinanza cantonale e quella comunale sono inseparabili, cosiché nessuno può fare acquisto della cittadinanza in un Comune, senza posseder già quella del Cantone od avere dal Gran Consiglio la dichiarazione di venir accettato qual cittadino cantonale; viceversa niuno potrà ottenere la cit-

---

49) Raccolta degli Statuti e Leggi comunali nell'Archivio cantonale Coira.
50) Raccolta Ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, pag. 3 ss.
51) Cartella IV. 25, 93, Archivio cantonale Coira e Protocollo del Piccolo Consiglio del 24 febbraio 1835 no. 332 e del 18 maggio 1835 no. 826.
52) Raccolta Ufficiale, Coira 1857, fascicolo primo, pag. 92 ss.

tadinanza cantonale senza aver già una eventuale accettazione qual cittadino in un Comune del Cantone ».

Un'altra innovazione introdotta da questa Legge la troviamo all'articolo 2:

« All'acquisto della citttadinanza comunale è necessaria l'accettazione tanto nella comunanza politica che nell'economica del Comune.... ».

Questa disposizione sopprimeva una volta per sempre l'attribuzione del così detto diritto di cittadinanza ridotto, [53]) che era in uso in molti Comuni. Infatti, in parecchi casi, ad uno straniero veniva accordato il diritto di cittadinanza comunale con differenti restrizioni: uno era escluso dai diritti politici, un altro da quelli economici, [54]) un altro ancora da un beneficio speciale. In Bregaglia per esempio non erano eleggibili a capo d'alpe i membri di molte famiglie, le quali, al momento della loro naturalizzazione non avevano ottenuto che il diritto di cittadinanza ridotto. Lo stesso per il trasporto delle merci che apparteneva a tutto il Comune e specialmente a Ob-Porta, cosiché ogni cittadino comunale, in forza della sua appartenenza al Comune, poteva usare di questo diritto. Volendo però diminuire il numero di questi aventi diritto fu risolto d'escludere quei cittadini di nuovo accettati nella cittadinanza. [55])

Per quello che concerne i Comuni, la legge del 1853, non prescrisse altro e lasciò loro piena libertà di determinare le condizioni di naturalizzazione.

I Comuni, da parte loro, non poterono far altro che adattarsi alle nuove prescrizioni, gli uni al momento di una naturalizzazione e gli altri inserendo nei loro regolamenti i requisiti della legge cantonale. Se esaminiamo ora la pratica o i regolamenti di naturalizzazione dei differenti Comuni, dobbiamo constatare una grande diversità di condizioni e requisiti che caratterizzano quasi queste singole piccole repubbliche.

Per la chiarezza dell'esposizione, possiamo suddividere i 221 Comuni grigionesi in tre categorie: Comuni che posseggono un regolamento scritto per le naturalizzazioni, Comuni che determinano le condizioni di naturalizzazione ogni volta che un candidato si presenta e Comuni che non ammettono nessuna naturalizzazione.

---

53) Da distinguere dal diritto di cittadinanza ridotto attribuito ai senza patria che tratteremo in seguito nel capitolo speciale: « Naturalizzazione dei senza patria ».
54) Cartella IV. 28c, GK., archivio cantonale Coira.
55) Vassalli V.: Das Hochgericht Bergell, Bern-Leipzig 1909, pag. 23 e 50.

1) **Comuni che posseggono un regolamento**

Non sono molti e sono generalmente i Comuni più popolati del Cantone o quelli di un'intiera regione. Come abbiamo già visto, Coira ha sempre posseduta una legge determinante le condizioni dell'attribuzione del diritto di cittadinanza. [56]) Nel 1861 anche il Comune di Ponte Campovasto emanava un regolamento di questo genere. [57]) I requisiti richiesti però si riducevano a ben poco: accettazione da parte di tre quinti dei patrizi presenti all'Assemblea, sborso di una tassa di 500 fr., più fr. 40 per ogni figlio e 20 per ogni figlia. Altro non era richiesto.

Condizioni quasi identiche le troviamo a Madulain: [58]) tassa massima 800 fr. e minima 500, accettazione da parte della maggioranza assoluta dei votanti presenti all'Assemblea.

Gli altri Comuni dell'Engadina Alta possedevano pure un regolamento di naturalizzazione, i quali contenevano pressapoco le medesime prescrizioni:

1) 3 a 6 anni di domicilio nel Comune,
2) tassa variante da 200 a 800 fr., [59])
3) buona condotta,
4) possesso d'immobili nel Comune per un valore da 2000 a 10000 franchi,
5) accettazione da parte di due terzi o anche dalla totalità dei cittadini presenti, con votazione a scrutinio segreto. [60])

Il Comune di St. Moritz eccelle fra i Comuni dell'Engadina per la gravezza delle condizioni. La durata del domicilio è portata a 15 anni, il patrimonio da possedere nel Comune a 15'000 fr., inoltre il petente deve essere in grado di mantenere la sua famiglia e per l'accettazione devono essere presenti almeno due terzi dei patrizi e la maggioranza di due terzi di questi deve accettare. Per quanto concerne la tassa di naturalizzazione gli svizzeri devono pagare 800 fr. e le svizzere 400, più 400 fr. per ogni figlio maggiorenne che vive in famiglia, 200 fr. per ogni figlio sopra i dieci anni, 100 fr. per ogni figlio sotto i dieci anni e 50 per ogni figlia minorenne o maggiorenne che non ha una posizione indipendente. Gli stranieri poi pagano il doppio. [61])

Nel Grigioni Italiano il Comune di Vicosoprano è l'unico a possedere un regolamento, che riproduciamo poiché caratteristico:

---

56) Legge del 1878.
57) Aschantamaints del Public da Ponte-Campovasto 1861, art. 12. Recepziun da vschlins.
58) Ledscha d'imposiziuns, paragraf 5, art. 1.
59) Il Comune di Schuls però domandava un minimo di 3000 fr.
60) Cartella IV. 25. b 1. Bürgerrecht, Allgemeines, Archivio cantonale Coira.
61) « Regulatif » contenuto nella « Tschantamaints della Corporaziun da vschins obbian patrizia da San Murezzan » del 1915.

Art. 1: Per l'accettazione di nuovi vicini si fissano le seguenti tasse:

per ogni corpo di famiglia con moglie fr. 300,
per ogni figlio fr. 100,
per ogni figlia fr. 50
per singoli individui maschi fr. 200
per singoli individui femmine fr. 100.

L'acquisto della cittadinanza deve sempre essere obbligatorio per tutta la famiglia vale a dire non può venir dato la cittadinanza solo al padre o al marito e moglie o a singoli figli di famiglia.

Art. 2: Richiedesi dal petente che sia nato in questo Comune oppure che vi abbia un domicilio non interrotto di 10 anni ed in ogni caso una sostanza netta in stabili sul nostro territorio notoriamente di fr. 2000; inoltre buona condotta.

Art. 3: Domanda o proposte per l'accettazione di nuovi vicini vanno soggette a doppia votazione a scrutinio segreto in due differenti radunanze. L'eventuale accettazione è valevole solo quando sia stato votato con maggioranza in ambedue le votazioni.

Art. 4: Per meriti speciali a favore della Comune, quella potrà conferire anche gratuitamente la cittadinanza a famiglie intiere e a singole persone fermo le prescrizioni dell'articolo terzo.

Una legge speciale per la naturalizzazione fu emanata anche dal Comune di Davos nel 1901 e nel 1917. Questa contiene le solite condizioni: patrimonio di almeno 5000 fr., attestato di buona condotta, 2 anni di domicilio nel Comune, capacità di mantenere la famiglia ed una tassa di almeno 500 fr. Un'aggiunta interessante a questa legge fu fatta nel 1936. Sia che il Comune di Davos sia stato stanco d'accettare nuovi cittadini sia che abbia avuto bisogno di soldi, in ogni caso il fatto è che portò le tasse di naturalizzazione a cifre quasi astronomiche. Infatti gli stranieri devono pagare per sè e famiglia fr. 9000 se sono domiciliati nel Comune da 2 a 5 anni, 6300 fr. se da 5 a 10, 4500 fr. se da 10 a 20 e 3000 se da più di 20 anni. Se la moglie era cittadina patrizia prima del matrimonio le tasse suddette vengono ridotte di un terzo, se era cittadina svizzera di un quinto. Se poi il petente è celibe ed è cresciuto ed ha frequentato la scuola nel Comune la somma può essere ridotta fino a 1500 fr. Lo stesso vale per i figli adottivi di cittadini. Gli svizzeri e le loro famiglie pagano invece fr. 1500 se sono domiciliati nel Comune da 2 a 10 anni e fr. 1000 se da 10 o più. Questa tassa può essere ridotta fino a 500 fr. per celibi e figli adottivi di cittadini. [62])

[62]) Ausführungsbestimmungen, Gesetz über den Bürgereinkauf von 1917, abgeändert 1936.

Da questi esempi possiamo benissimo constatare quanto svariate erano e sono le condizioni di naturalizzazione nei diversi Comuni. Però, nonostante questa varietà, in nessuno di questi regolamenti, eccezion fatta di quello di Davos del 1936, è fatta menzione del più importante dei requisiti che un candidato alla cittadinanza deve avere: l'assimilazione.

Se, prima del 1937, ciò era indiscutibilmente una grave lacuna della legislazione comunale in questo campo, al momento attuale, dopo l'entrata in vigore della legge cantonale sull'attribuzione del diritto di cittadinanza, ha perduto tutta la sua importanza. Infatti, prima che il Comune accetti un nuovo cittadino, questo è già esaminato su tutti i riguardi, sia in base alla legge federale del 25 giugno 1903 come pure alla legge cantonale del 1937. Queste, e specialmente la nostra legge cantonale, mettono tale assimilazione come una condizione indispensabile, [63]) di modo che un Comune non potrà mai accettare un cittadino non assimilato, in forza dell'interdipendenza del diritto di cittadinanza comunale e cantonale e anche federale.

2) Comuni che determinano le condizioni di naturalizzazione ogni volta che si presenta un candidato alla cittadinanza

A questo gruppo appartegono la maggior parte dei Comuni grigioni e fra questi quei Comuni i quali hanno attribuito il loro diritto di cittadinanza al più gran numero di persone. Certamente era più facile farsi accettare in un Comune che non possedeva nessuna regola scritta per la naturalizzazione, che sottoporsi a delle condizioni precise certe volte proibitive. Con questi Comuni si poteva sempre trattare, mercanteggiare l'attribuzione del diritto di cittadinanza. Se, per esempio, il periodo di domicilio nel Comune è scarso o addirittura nullo si può rimediare con l'aumento della tassa, o se l'attestato di buona condotta manca, anche a questo si può sopperire con un notevole aumento della tassa. In poche parole, pagando si poteva tirarsi d'impaccio. Tale fu la procedura usata da parecchi Comuni della Calanca. Non mancano i casi di persone che, domiciliate nel Comune di Poschiavo da molti anni, dopo aver domandata e non ottenuta la cittadinanza in questo Comune, la domandarono ad un Comune della Calanca, senza per nulla cambiare domicilio. Naturalmente furono accettate e, diventate così cittadine cantonali e svizzere, continuarono la loro vita nel Comune di Poschiavo. Inoltre si deve notare che questi Comuni della Calanca sono comunità molto poco numerose e si presentano dei casi in cui la cittadinanza fu attribuita da soli 7 cittadini presenti all'Assemblea e di questi 4 furono pro

---

63) Art. 6, lett. a) della « Legge sull'acquisto del diritto di cittadinanza cantonale e comunale e rinuncia a questo diritto » del 1937.

e 3 contro la naturalizzazione! Il candidato acquistò ugualmente la cittadinanza, come se fosse stato accettato dal Comune di Poschiavo con i suoi 500 e più patrizi attivi.

In base a ciò la Calanca, i Comuni della quale non posseggono nessun regolamento di naturalizzazione, ha l'onore d'annoverare il maggior numero di nuovi cittadini, detti anche volgarmente «svizzeri di carta». Dal 1914 al 1935 furono naturalizzate in Calanca più di 200 famiglie con oltre 800 individui e si riscosse (questo è il nocciolo dell'affare) complessivamente per oltre 250'000 fr. di tasse. La maggior parte di questi cittadini non dimora in Calanca, sebbene in altre parti del Cantone. Nei 10 anni 1925-1935, furono accettati ben 34 nuovi cittadini a Sta. Domenica, 18 a Arvigo, 12 a Braggio, 9 a Sta. Maria e 7 a Rossa. [64])

Poschiavo, benché sia uno dei più grandi Comuni del Cantone, fa anche parte di questo gruppo. Esso non possiede nessun regolamento, ma appoggiandosi alla pratica di naturalizzazione, pretende in generale sempre gli stessi requisiti, che sono:

buona condotta,
patrimonio sufficiente pel mantenimento della famiglia,
una tassa variante dai 600 ai 1200 franchi.

Bisogna però notare che il diritto di cittadinanza è raramente concesso e poco volontieri. Se ciò è un bene dal punto di vista patriottico è però un male dal punto di vista economico e sociale. Gli stranieri domiciliati aumentano sempre a rischio di sfalsare o sommergere la mentalità svizzera. Come abbiamo visto durante l'ultima guerra, questi stranieri erano gli unici uomini rimasti nel Comune allorquando gli svizzeri dovettero recarsi al servizio della patria e, oltre ad avere un certo influsso sulla intiera popolazione rimasta, hanno avuta l'occasione di lavorare tranquillamente e fare i loro affari, di ogni genere, in barba a quelli che dovevano difendere la patria e anche questi stessi domiciliati.

L'epoca in cui il patriziato formava un circolo chiuso di cittadini privilegiati è completamente finita nei nostri Comuni. Essere cittadino o essere semplicemente domiciliato di un Comune, al giorno d'oggi, ha si può dire la stessa importanza. I beni patriziali sono così pochi e così insignificanti e, causa l'aumento continuo dei beneficiari, non possono menomamente influenzare l'economia di una famiglia. Un concetto che manca ancora ai patrizi, non solo del Comune di Poschiavo, ma di molti Comuni grigioni è appunto quello dell'assimilazione. Questo requisito, che dovrebbe essere il principale per ogni candidato alla cittadinanza, non è o quasi considerato da parte delle Assemblee patriziali. In prima linea si considera la tassa di naturalizzazione e la

---

64) Bertossa A.: Storia della Calanca, Poschiavo 1937, pag. 159.

situazione economica del petente. Si ha ancora troppo l'idea di fare un affare e non si pensa abbastanza alle conseguenze che può avere la naturalizzazione di una persona non assimilata. Per fortuna anche qui come abbiamo già detto, la legge cantonale del 1937 rimedia un po' questa lacuna, ma soltanto in senso positivo. Infatti, se un candidato non è assimilato non può ottenere la garanzia dell'attribuzione del diritto di cittadinanza cantonale e per conseguenza neppure il diritto di cittadinanza comunale; ma quante sono le persone completamente assimilate alle quali l'Assemblea patriziale di un Comune nega il diritto di cittadinanza solo perchè si basa su considerazioni d'ordine economico ? E quante sono le persone, anche completamente assimilate, che non cercano neppure di naturalizzarsi perchè sanno di non poter pagare le tasse loro imposte ?

Perchè proibire l'acquisto del diritto di cittadinanza a tali persone ? Se una famiglia straniera bisognosa è domiciliata in un nostro Comune, chi l'aiuta non è certamente la sua patria d'origine, ma bensì i suoi vicini, i patrizi, il Comune stesso alla fin fine.

Fra questi Comuni possiamo ancora citare Brusio che pure non ha nessuna legge nè regolamento e quando una domanda di naturalizzazione è fatta, vien esaminata e se fondata portata poi davanti alle autorità comunali che la presentano all'Assemblea dei cittadini i quali si pronunciano pro o contro. Per ogni singolo caso si stabiliscono le condizioni. In generale la tassa richiesta è di fr. 1000.

Non posseggono nessun regolamento anche Mesocco, Soazza, Cauco, Verdabbio, Sta. Maria (valle Monastero) e altri ancora.

3) Comuni che non ammettono nessuna naturalizzazione

Sono questi ben pochi Comuni che, sia per cattive esperienze fatte con individui naturalizzati, sia per serbare ai soli veri patrizi l'usufrutto delle utilità comunali, non accettano più nessun nuovo cittadino. Il primo fra questi è certamente il Comune di Bondo, il quale non ha accettato e non accetta nessuno. Questo suo sistema è in relazione alle tasse imposte ai domiciliati per il godimento dei beni comunali. [65]) E' questo forse l'unico Comune del Cantone nel quale l'essere patrizio ha ancora una certa importanza dal lato economico.

Il Comune di Stampa è anche uno di questi, però solo dopo la seconda metà del XIX secolo, allorquando l'Assemblea patriziale decise di non accettare più nessuno. Possiamo ancora citare il Comune di Leggia nel quale non fu mai accettato nessuno.

Tutta questa varietà di condizioni e di sistemi di naturalizzazione dei diversi Comuni grigionesi è la prova di una certa libertà ed indipendenza esistente tuttora nei nostri 221 Comuni.

---

[65]) V. pag. 60.

3. Naturalizzazione collettiva degli abitanti di Cavaione

Cavaione è una piccola contrada situata un'ora di strada sopra Campocologno ed ancor oggi congiunta a questo soltanto mediante una mulattiera. La sua situazione geografica di paese di frontiera quasi completamente appartato ed i suoi interessi economici l'attiravano ora verso lo Stato italiano ed ora verso la Svizzera. Perciò la nazionalità dei suoi abitanti e l'appartenenza del suo territorio alla Svizzera o all'Italia non erano per nulla determinate. Anticamente Cavaione formava, si può dire, una piccola Repubblica indipendente.

Nel 1853 il Comune di Brusio volle costringere gli abitanti di Cavaione al pagamento degli estimi dei fondi posti su questo territorio. I Cavaionesi fecero opposizione con mano armata e Brusio dovette desistere dall'esecuzione. Da questo momento si decise di voler, una volta per sempre, determinare l'appartenenza di questa contrada. Riuniti gli abitanti di Cavaione si domandò loro se volevano essere svizzeri o lombardi. Tutti risposero di voler rimanere lombardi. « Questa dichiarazione venne di buon grado da noi accolta, ed inscritta a protocollo » così leggiamo in una lettera del vice-presidente P. Trippi al Piccolo Consiglio del 23 marzo 1853. [66]) Ma la dichiarazione fatta dai Cavaionesi non era che per sottrarsi al pagamento delle tasse verso il Comune di Brusio e non erano per nulla convinti d'essere definitivamente considerati come lombardi. Infatti ancora nel 1853, Pietro Albrici inoltrava un ricorso al Piccolo Consiglio a nome degli abitanti di Cavaione, per ottenere l'annullazione del loro rifiuto precedente alla cittadinanza di Brusio. [67])

Come si vede da questi fatti, si può dire assieme al vice-presidente Trippi: « I Cavaionesi erano e volevano essere a vicenda secondo le loro convenienze tosto svizzeri tosto lombardi ». [68])

Questa situazione, che durava già da anni, si protrasse fino al 1864, anno in cui fu definitivamente determinata la situazione della sovranità territoriale della contrada di Cavaione. Con un accordo fra Svizzera ed Italia, questo territorio, oggetto di molte discussioni, fu finalmente dichiarato svizzero. Per quanto concerneva gli abitanti, ed in special modo la loro situazione di fronte al diritto di cittadinanza, si constatò che quasi tutte le famiglie e singole persone in tutto più di 100 individui, erano diventati senza patria. Era quindi necessario creare per questi un diritto di cittadinanza comunale. La costituzione di Cavaione in un Comune politica-

---

66) Cartella II. 7 b., Grenz-Bereinigung, Brusio-Veltlin, Archivio cantonale Coira.
67) V. nota precedente.
68) Lettera del 16 aprile 1853, v. nota 66.

mente ed economicamente indipendente fu subito eliminata per cause tecniche e sociali. Si doveva allora trovare un Comune al quale aggregare i cavaionesi come nuovi cittadini. Data la situazione geografica ed etnica di questa contrada non poteva esser preso in considerazione altro Comune che quello di Brusio. Dal punto di vista economico però, apparve ingiusto voler obbligare Brusio ad accettare, secondo la legge dei senza patria, un si gran numero di persone. La Confederazione ed il Cantone si sentirono perciò obbligati a sussidiare questa naturalizzazione collettiva. [69]) La Confederazione da parte sua assunse cinque sesti delle spese di naturalizzazione.

In base a queste considerazioni il Gran Consiglio emanò, alla fine del 1874, un « Decreto in merito al conferimento della cittadinanza nel Comune di Brusio agli abitanti di Cavaione ». [70]) Con questo Decreto tutti gli abitanti di Cavaione furono incorporati nel pieno diritto di cittadinanza del Comune di Brusio. Essi acquistarono tutti i diritti politici ed economici ed in special modo il godimento delle utilità comunali, fondi di Chiesa, prebenda. scuola, dei poveri della Corporazione cattolica e la particolare comproprietà e diritto di godimento dell'alpe e pascoli di Zalende e Campocologno. Gli stessi diritti sarebbero accordati anche alle quattro famiglie Plozza e Manfredotti, le quali avevano il diritto di cittadinanza di Tirano, qualora le medesime avessero rinunciato alla cittadinanza italiana.

La Confederazione contribuì, per le spese di queste naturalizzazioni, con 17'900 fr. ed il Cantone con 3'600, più fr. 2'000 antecedentemente versati quale sussidio per la costruzione, estremamente necessaria, di una casa di scuola a Cavaione. Gli stessi acquirenti della cittadinanza sborsarono la somma totale da loro sottoscritta di fr. 1'420.

Queste somme furono versate in favore di tutto il Comune di Brusio e delle Corporazioni interessate. Va da sè, che in tali condizioni il diritto di cittadinanza cantonale sia stato attribuito ai cavaionesi gratis e contemporaneamente a quello comunale.

---

69) Abschiede des Grossen Rates, 20 aprile 1875.
70) Protocollo del Gran Consiglio del 1 dicembre 1874. Raccolta ufficiale, Coira 1880, Volume IV, pag. 40-41.